



Assicurazioni Generali

RELAZIONI E PROPOSTE SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti
23-26-28 aprile 2012



180°
anno di attività

2011

Le immagini contenute in questo volume si riferiscono a grandi Aziende ed opere assicurate dal Gruppo Generali.
In copertina collage di immagini fornite da: Massimo Zanetti Beverage Group, Angelini, Fagioli, INAER, Saras, FIAT S.p.A., OHL, Strabag.

RELAZIONI E PROPOSTE
SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria
e straordinaria
degli azionisti
23-26-28 aprile 2012

2011



FTSE4Good

FTSE4Good
Global and Europe Index



ASPI
(Advanced Sustainable
Performance Indices) Eurozone



ECPI Ethical Index Global, Euro,
EMU Equity
e Developed Ethical + Equity



FTSE ECPI Italia SRI
Benchmark e Leaders



STOXX Europe Sustainability





GENERALI

Assicurazioni Generali S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale in Trieste
Sede Secondaria e Direzione per l'Italia in Mogliano Veneto
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 int. versato
Codice Fiscale e Registro Imprese Trieste 00079760328
Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026
dell'Albo dei gruppi assicurativi

PRESIDENTE

Gabriele Galateri di Genola

VICEPRESIDENTI

Vincent Bolloré, Francesco Gaetano Caltagirone, Alberto Nicola Nagel

AMMINISTRATORE DELEGATO E GROUP CEO

(*) Riveste anche la carica di Direttore Generale

Giovanni Perissinotto (*)

AMMINISTRATORE DELEGATO

(*) Riveste anche la carica di Direttore Generale

Sergio Balbinot (*)

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

(**) Consiglieri di Amministrazione che, insieme con il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori Delegati, fanno parte del Comitato Esecutivo

Cesare Calari / Carlo Carraro / Diego Della Valle
Petr Kellner / Angelo Miglietta (**)/ Alessandro Pedersoli
Lorenzo Pellicoli (**)/ Reinfried Pohl / Paola Sapienza
Paolo Scaroni / Francesco Saverio Vinci

CONSIGLIERI GENERALI

Fanno parte del Consiglio Generale, oltre ai seguenti membri elettivi, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Direttori Generali

Giorgio Davide Adler / José Ramón Álvarez Rendueles
José Maria Amusátegui de la Cierva / Francesco Maria Attaguile
Claude Bébéar / Kenneth J. Bialkin / Gerardo Broggin
Giacomo Costa / Maurizio De Tilla / Enrico Filippi
Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo / Georges Hervet
Dietrich Karner / Khoon Chen Kuok / Stefano Micossi
Benedetto Orsini / Arturo Romanin Jacur / Guido Schmidt-Chiari
Alejandro Valenzuela Del Río / Theo Waigel / Wilhelm Winterstein

COLLEGIO SINDACALE

Eugenio Colucci, Presidente
Giuseppe Alessio Vernì / Gaetano Terrin
Maurizio Dattilo (supplente) / Francesco Fallacara (supplente)

DIRETTORI GENERALI

(***) Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Raffaele Agrusti (***), Paolo Vagnone

VICEDIRETTORI GENERALI

Francesco Garello / Manlio Lostuzzi / Valter Trevisani

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Oliviero Edoardo Pessi

ORGANI SOCIALI IN CARICA AL 20 MARZO 2012



INAER - Servizi di emergenza aerea e manutenzione dei velivoli per operazioni critiche di missione, Spagna

INDICE

Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A.	9
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	11
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	13
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Consiglio di Amministrazione	21
4. Modifica degli articoli 26 (<i>Consiglio Generale</i>), 31 (<i>Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione</i>), 32 (<i>Presidente</i>), 38 (<i>Amministratore Delegato</i>) e 40 (<i>Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale</i>) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri. Relazione del Consiglio di Amministrazione	23



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per il giorno

23 aprile 2012, alle ore 9.00	in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
26 aprile 2012, alle ore 9.00	in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
28 aprile 2012, alle ore 9.00	in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede straordinaria:

4. Modifica degli articoli 26 (*Consiglio Generale*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 32 (*Presidente*), 38 (*Amministratore Delegato*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il 2 aprile 2012, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la sede legale, in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 all'attenzione del responsabile del Servizio Affari Societari di Gruppo. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario inviata all'indirizzo di posta elettronica azioni@pec.generalicom.com. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovvero entro e non oltre il 2 aprile 2012. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

Documentazione

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, il Bilancio relativo all'esercizio 2011, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, gli uffici di Roma del Servizio Affari Societari di Gruppo, piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, piazza Cordusio 2, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno parimenti disponibili sul sito internet della Società, www.generalicom.com nella sezione *Investor Relations - Assemblea 2012*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Diritto di porre domande

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 19 aprile 2012, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - all'attenzione del responsabile del Servizio Affari Societari di Gruppo - o mediante l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica azionisti@generalicom.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date* (12 aprile 2012), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso le sedi sociali e sul sito internet della Società. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a loro carico, alla società "Servizio Titoli S.p.A.", quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUIF. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione *Investor Relations - Assemblea 2012* dal 23 marzo 2012. Il modulo di delega deve pervenire in originale entro le ore 24.00 del 19 aprile 2012 alla Servizio Titoli S.p.A., via Nizza n. 262/73, 10126 Torino, eventualmente anticipandone copia entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all'originale, secondo una delle seguenti modalità alternative:

- fax al n. +390110923202,
- allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo, generali@pecserviziotitoli.it

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro le ore 24.00 del 19 aprile 2012. La comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Resta salva la facoltà dei soci di farsi rappresentare compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, azioni@pec.generalis.com, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Informazioni logistiche

Sarà data la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d'interpretazione simultanea dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio. Infine, si rende noto che, per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, sono disponibili l'indirizzo e-mail: azionisti@generalis.com ed i recapiti telefonici +39040671621, +39040671352 e telefax +39040671300, +39040671660; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39040671402 e telefax +39040671338; per i giornalisti: telefono +39040671102 e telefax +39040671127.

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gabriele Galateri di Genola)*

Assicurazioni Generali S.p.A.

Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Capitale sociale Euro 1.556.873.283,00 interamente versato
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328
iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

L'utile netto dell'esercizio è di 325,5 milioni di euro; il bilancio del ramo danni ha chiuso con un utile di 417,4 milioni di euro, quello dei rami vita con una perdita di 91,9 milioni di euro.

Vi viene proposta la seguente destinazione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili:

(in euro)	
utile dell'esercizio	325.524.985
a riserva indisponibile	55.917.814
prelievo da straordinaria	41.767.486
a dividendo	311.374.657

L'utile sarà accantonato parzialmente a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n.4 del Codice Civile.

Il dividendo proposto spettante a ciascuna delle azioni che ne hanno diritto ammonta a 0,20 euro, per un'erogazione complessiva massima di 311.374.657 Euro. L'ammontare relativo alle azioni in circolazione, ad oggi pari a 310.556.162 Euro, sarà prelevato dall'utile disponibile dell'esercizio e, per la restante quota, dalla riserva straordinaria formata da utili degli esercizi precedenti.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 24 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“L'**Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale,

- visto il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso e nelle singole voci, con i vincoli sulle riserve previsti dalla normativa fiscale, gli stanziamenti e gli accantonamenti proposti;
- preso atto che, alla data odierna, il capitale sociale di Euro 1.556.873.283,00 interamente versato, è diviso in 1.556.873.283 azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna;
- visti la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e gli altri documenti che costituiscono allegato al progetto di bilancio;



delibera

- 1) di approvare il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011;
- 2) di ripartire l'utile netto dell'esercizio 2011, pari ad Euro 325.524.985 come segue:
 - a) di accantonare Euro 55.917.814 a riserva indisponibile, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 4, del Codice Civile;
 - b) di assegnare agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2011, pagabile dal 24 maggio 2012, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, costituito da un'erogazione in contanti di Euro 0,20 per ciascuna azione; l'erogazione complessiva sarà pari a massimi Euro 311.374.657. Questi rinverranno, per l'ammontare di Euro 269.607.171, dall'utile dell'esercizio e, per la restante quota, pari ad Euro 41.767.485, dalla riserva straordinaria formata da utili degli esercizi precedenti;
- 3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati - anche disgiuntamente tra loro nonché per il tramite di procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto sociale - ampio mandato al compimento di tutte le iniziative conseguenti all'assunzione e inerenti all'attuazione di questa deliberazione."

Milano, 20 marzo 2012

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

in data 8 aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare il dott. Gabriele Galateri di Genola, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, in sostituzione del dimissionario dott. Cesare Geronzi, nominandolo Presidente.

La predetta norma codicistica stabilisce che l'Amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea e la stessa coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Si ricorda, infatti, che la conferma del dott. Galateri di Genola non poté essere oggetto di esame e di deliberazione da parte dell'ultima Assemblea degli Azionisti (30 aprile 2011), in quanto il relativo iter deliberativo aveva già avuto inizio in data precedente alla cooptazione, per effetto della pubblicazione del relativo avviso di convocazione che non poteva naturalmente recare all'ordine del giorno l'argomento in discorso.

Alla luce delle circostanze sopra riportate, si propone pertanto ai Signori Azionisti di confermare componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il dott. Gabriele Galateri di Genola, stabilendo altresì che il suo mandato scada assieme a quello degli altri Amministratori oggi in carica e, dunque, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“**L'Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 2386 del Codice Civile;
- visto l'articolo 31 dello Statuto sociale;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

1. di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione il dott. Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma l'11 gennaio 1947 codice fiscale GLT GRL 47A11 H501Z;
2. di fissare la scadenza della carica del nominato Amministratore, unitamente a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione oggi in carica, al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2012.”

Milano, 20 marzo 2012

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Allegati

- Dichiarazione possesso requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
 - a) *Curriculum Vitae*;
 - b) Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza

Il sottoscritto Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma l'11 gennaio 1947, codice fiscale GLT GRL 47A11 H501Z, in relazione alla propria candidatura per la conferma nella carica di Amministratore della Assicurazioni Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2012, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2012 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

- 1) che, alla data della nomina ad amministratore, non ricadrà in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale;
- 2) di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
 - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
 - di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
 - professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
 - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico - finanziarie;
- 3) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
 - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dal summenzionato articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
 - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dal predetto articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- 4) di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
- 5) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso

gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);

- 6) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate.

Il sottoscritto, in quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

dichiara

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998, dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
- e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
- g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
- h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

* * *

Con riguardo al possesso dei requisiti di indipendenza, il sottoscritto,

premessato che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai Comitati interni al Consiglio, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara di

- possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

* * *

Il sottoscritto, inoltre, preso atto anche del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUIF"), i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza,

ed esaminata la propria posizione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
 non possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

* * *

Il sottoscritto, infine, preso atto anche del contenuto dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220 il quale prevede l'incompatibilità dello svolgimento della funzione di amministrazione con analoga funzione svolta presso altre imprese di assicurazione e riassicurazione non appartenenti al gruppo Generali, nonché con la sussistenza di:

- a) rapporti di lavoro;
- b) di rapporti continuativi di consulenza;
- c) di rapporti di prestazione d'opera retribuiti e con altri rapporti di natura patrimoniale, con le imprese sopra citate, loro controllate o controllanti,

tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto la propria responsabilità,

dichiara

che, sulla base di quanto contenuto nel prospetto allegato *sub b)* alla presente, gli incarichi di amministrazione, direzione o controllo ricoperti e dei rapporti in essere con imprese di assicurazione e di riassicurazione non appartenenti al gruppo Generali, non sono tali da incidere negativamente sulla sua indipendenza nei termini specificati dal richiamato articolo 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220 ed in relazione a ciò,

si impegna

ad informare tempestivamente la Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati *sub a)* e *sub b)* alla presente dichiarazione.

Milano, 20 marzo 2012



Allegati:

- a) *curriculum vitae*
- b) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

a) Curriculum Vitae - Gabriele Galateri di Genola

È nato a Roma l'11 gennaio 1947. È coniugato, con una figlia. È Cavaliere del Lavoro.

Dall'8 aprile 2011 è il Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School della Columbia University, inizia la carriera professionale nel 1971 nella Direzione Centrale del Banco di Roma, con l'incarico prima di Responsabile dell'Ufficio Analisi Finanziaria, e successivamente di Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Internazionali.

Nel 1974 entra nel Gruppo Saint Gobain, prima in Italia come Direttore Finanziario, poi a Parigi, dove resta fino al 1976.

Nel 1977 entra in FIAT S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità: da Responsabile dell'Area Nord-Centro-Sud America della Direzione Finanza Estero a Direttore della Finanza Estero e, infine, Direttore Finanza.

Nel 1986 è nominato Amministratore Delegato di Ifil S.p.A e, nel 1993, assume anche la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI, incarichi che manterrà fino al 2002.

Nel giugno 2002 è nominato Amministratore Delegato di FIAT SpA.

Dall'aprile 2003 al giugno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 è Presidente di Telecom Italia SpA, di cui conserva tuttora la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

È Presidente di TIM Brasil Serviços e Participações S.A. e membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di TIM Participações S.A, Banca CRS S.p.A., Banca CARIGE, Italmobiliare S.p.A., Azimut-Benetti SpA, SAIPEM SpA, Lavazza SpA, Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Fondazione, Fondazione Giorgio Cini – Onlus, nonché Edenred S.A.

È Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia e membro dell'International Advisory Board della Columbia Business School.

20 marzo 2012

b) Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	Roma	Consigliere
TIM Participações S.A	Telecom Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	Rio de Janeiro Brasile	Consigliere
TIM Brasil Serviços e Participações S.A.	Telecom Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	Rio de Janeiro Brasile	Presidente
Edenred S.A.	Gruppo Accor	Servizi	Parigi Francia	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.		Finanziario	Milano	Consigliere
Cassa di Risparmio di Savigliano		Bancario	Savigliano Cuneo	Consigliere
Banca CARIGE	Gruppo CARIGE	Bancario	Genova	Consigliere
SAIPEM SpA	Gruppo ENI	Fonti Energetiche	Milano	Consigliere
Lavazza Spa	Lavazza Spa	Alimentare	Torino	Consigliere
Istituto Italiano di Tecnologia		Ricerca	Roma	Presidente
Azimut-Benetti SpA		Produzione mezzi navali	Torino	Consigliere
Assonime		Associazioni di categoria	Roma	Consigliere
Confindustria		Associazioni di categoria	Roma	Consigliere

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
//				
//				



Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
//				
//				
//				

20 Marzo 2012

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

nel corso del 2011 l'ISVAP ha emanato disposizioni con le quali ha dettato principi in materia di politiche di remunerazione con l'obiettivo di assicurare l'adozione di sistemi retributivi coerenti con i principi affermatasi a livello internazionale.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP 9 giugno 2011, n. 39, alle imprese di assicurazione è stato richiesto di adottare politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio, allineando dette politiche agli interessi di lungo periodo dell'impresa, al fine di rafforzare la tutela degli Azionisti. In questo quadro, sono richiesti processi decisionali improntati a criteri di trasparenza ed un ruolo attivo dell'Assemblea degli Azionisti nella definizione delle politiche in questione.

Al tempo stesso, con propria delibera del 23 dicembre 2011, la CONSOB ha dettato una sistematica disciplina che ha razionalizzato le disposizioni vigenti sulla trasparenza informativa della remunerazione degli esponenti degli emittenti titoli quotati. In tale ambito è richiesto a questi ultimi, tra l'altro, di predisporre una relazione sulla remunerazione, fermi restando gli obblighi previsti in materia di compensi da normative di settore applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società quotata.

Il sopra descritto quadro di riferimento è poi completato dalle raccomandazioni dettate dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Compagnia aderisce, che recepiscono i principali contenuti delle Raccomandazioni emanate dalle autorità europee in merito al processo di definizione delle politiche di remunerazione e al loro contenuto.

Tutto ciò premesso, la Relazione sulla remunerazione, qui allegata, è composta da due sezioni: la prima illustra la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni; la seconda offre evidenza delle modalità con le quali tale politica è stata attuata, dando altresì *disclosure* dei compensi effettivamente corrisposti.

Nel rinviare al documento allegato per gli aspetti di dettaglio, in conformità alla richiamata normativa posta dall'ISVAP e dalla CONSOB, si sottopone in particolare alla Vostra approvazione il contenuto della prima sezione della Relazione che, come accennato, illustra le politiche di remunerazione adottate dalla Società e del Gruppo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche, mentre sui dati contenuti nella seconda sezione la legge richiede che i medesimi siano oggetto di semplice informativa assembleare.

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“**L'Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto sociale,

- visto l'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;



- visto l'articolo 84-*quater* della deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'articolo 24 del Regolamento ISVAP 9 giugno 2011 n. 39;
- visto l'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (nel nuovo testo approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la *Corporate Governance*);
- visto l'articolo 19, comma 1, lett. e) dello Statuto sociale;
- esaminato il testo della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e 24 del Regolamento Isvap n. 39/2011, ivi inclusa la sua sezione seconda;

delibera

di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica in materia di remunerazione della Società e del Gruppo.”

Milano, 20 marzo 2012

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

4. Modifica degli articoli 26 (*Consiglio Generale*), 31 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 32 (*Presidente*), 38 (*Amministratore Delegato*) e 40 (*Modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica di talune clausole dello Statuto Sociale della Compagnia. Si tratta, più precisamente, delle disposizioni degli articoli 26 (sulla nomina del *Consiglio Generale*), 31 (in materia di *modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione*), 32 (sulla nomina del *Presidente*), 38 (sulla nomina dell'*Amministratore Delegato*) e 40 (in materia di *modalità e termini di presentazione di liste per l'elezione del Collegio Sindacale*) dello Statuto Sociale.

1. – Premessa metodologica

Si precisa che la numerazione degli articoli dello Statuto Sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. riportata in questa Relazione è quella vigente alla data odierna. La stessa non tiene conto, pertanto, dell'abrogazione degli articoli 28, 29 e 30 (riguardanti la disciplina del Consiglio Generale) e della conseguente rinumerazione dell'articolato statutario, deliberati dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2011, e che avranno effetto dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Generale oggi in carica, coincidente con la data di approvazione assembleare del bilancio sociale al 31 dicembre 2011.

Pertanto, ai fini di questa Relazione, i riferimenti numerici restano quelli relativi alle clausole oggi vigenti. In allegato si trova, in ogni caso, il testo statutario completo, elaborato tenendo conto della rinumerazione complessiva dell'articolato statutario, appunto alla luce dell'abrogazione degli articoli da 28 a 30.

Ciò premesso, scendiamo ora nel merito delle proposte oggetto di presentazione.

2.– Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è un organo sociale della Compagnia, la cui esistenza, nomina e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto Sociale. Come si ricorderà, in occasione dei lavori dell'ultima Assemblea degli Azionisti, che si è tenuta il 30 aprile 2011, è stato rivisto radicalmente l'istituto del Consiglio Generale, riconoscendo allo stesso natura di organo consultivo collegiale della Compagnia e del Gruppo.

Tenuto conto delle attribuzioni e dei compiti che in concreto il predetto organo sociale è chiamato a svolgere nell'attuale assetto di *governance* del Gruppo, nonché dell'evoluzione dello scenario storico ed economico di riferimento, si sottopone alla Vostra approvazione una proposta di modifica del 1° comma dell'articolo 26 dello Statuto Sociale, funzionale a rendere puramente facoltativa la nomina del Consiglio Generale.

3. – Composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla luce della nuova normativa sulle c.d. “quote di genere”

Un ulteriore ambito di proposte di modifica dello Statuto Sociale è riconducibile all'entrata in vigore della legge 12 luglio 2011, n. 120 (“**Legge**”), con la quale, analogamente a quanto avvenuto in altri ordinamenti europei, sono state introdotte anche in Italia le c.d. “quote di genere” per la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società quotate. Il tema della diversità di genere sta riscuotendo l'attenzione anche del legislatore europeo, essendo stato incluso tra le tematiche trattate dal recente *libro verde* in materia di governo societario, per quel che attiene non solo alla composizione degli organi di amministrazione, ma anche alla trasparenza delle politiche aziendali relative alla *diversity*.

In questo contesto, la Legge persegue l'obiettivo di promuovere, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e di favorire, allo stesso tempo, l'accesso alle cariche sociali da parte del *genere meno rappresentato*. Quanto precede, peraltro, è anche coerente con le raccomandazioni dettate in materia dall'art. 1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nella nuova edizione presentata alla comunità finanziaria italiana lo scorso 5 dicembre 2011.

Tale *affirmative action* è previsto abbia un ambito di applicazione che si esaurisce nell'arco temporale di tre mandati degli organi sociali interessati, assumendosi che il diffondersi di una prassi, pur frutto di una volontà cogente del legislatore, possa portare all'affermarsi di fatto di condotte virtuose da parte degli operatori, destinate a proseguire anche una volta che l'obbligo giuridico sia venuto meno.

Il legislatore ha previsto un meccanismo di gradualità, per effetto del quale, al primo rinnovo dell'organo sociale interessato, la quota del genere meno rappresentato dev'essere non inferiore a un quinto dei componenti e, successivamente, per i due mandati successivi, ad un terzo degli stessi.

La Legge ha modificato le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUIF**”) e, più in particolare, ha introdotto i commi 1-*ter* dell'art. 147-*ter* e 1-*bis* dell'art. 148: in virtù della delega ivi prevista, la CONSOB ha successivamente completato il quadro di riferimento normativo alla luce del quale gli emittenti quotati sono oggi tenuti ad adeguare il proprio statuto sociale, modificando il proprio Regolamento Emittenti.

La proposta di modifica, rappresentata nel dettaglio al successivo paragrafo 5, avrà una prima concreta applicazione nel 2013, per quel che attiene alla nomina del consiglio di amministrazione, e nel 2014, per quanto riguarda quella del collegio sindacale.

4. - Limiti d'età per l'assunzione di cariche sociali

Il terzo ambito di proposte di modifiche statutarie riguarda l'introduzione di un requisito soggettivo individuale per l'assunzione della carica di componente il consiglio di amministrazione della società. Tale proposta è volta ad elevare lo *standard* del modello di *governance* della Compagnia, incrementando l'efficacia del ruolo del consiglio, di cui si eleva potenzialmente il *turnover*; la stessa trova riscontro in una vasta prassi internazionale, sviluppatasi nel contesto europeo anche alla luce di specifiche disposizioni di legge introdotte in materia (così in Francia, nel Regno Unito e in Irlanda). In questo stesso contesto, si propone anche l'introduzione di un analogo requisito per la nomina alla carica di presidente del consiglio di amministrazione e per quella di amministratore delegato.

Più in particolare, si propone di stabilire che non possa essere eletto componente del consiglio di amministrazione della società colui che, al momento della nomina, abbia compiuto il settantasettesimo anno di età (si veda, al riguardo, il testo dell'articolo 31.2).

Nel caso del presidente e dell'amministratore delegato la proposta indica un limite di età rispettivamente di settant'anni e di sessantacinque anni, la cui formulazione è espressa agli articoli 32.1, e 38.2.

5. – Le proposte di modifica dell’articolato statutario

Alla luce di quanto sopra illustrato, si propone pertanto di modificare il testo degli articoli 26, 31, 32, 38 e 40 dello Statuto sociale oggi vigente, come meglio evidenziato nelle tabelle di seguito riportate.

Nelle stesse è indicato nella colonna di sinistra il testo dello Statuto sociale oggi vigente e, nella colonna di destra, le proposte di integrazione dello stesso, che risultano evidenziate in grassetto. Si precisa che, per esigenze di chiarezza espositiva, il confronto è limitato ai soli paragrafi interessati da emendamenti.

Resta fermo che, in allegato a questa Relazione, si trova il testo integrale dello Statuto, come risulterebbe modificato a seguito dell’approvazione delle proposte qui formulate, anche alla luce dell’intervenuta abrogazione (con effetto dalla data di effettivo svolgimento dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2011) degli articoli da 28 a 30.

Articolo 26

TESTO VIGENTE

26.1 Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d’ordine assicurativo e finanziario.

MODIFICHE PROPOSTE

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d’ordine assicurativo e finanziario.

Articolo 31

TESTO VIGENTE

...omissis...

31.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i “Consiglieri Indipendenti”). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall’Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all’unità inferiore.

...omissis...

MODIFICHE PROPOSTE

...omissis...

31.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. **Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantasettesimo anno di età.** Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i “Consiglieri Indipendenti”). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall’Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all’unità inferiore.

...omissis...

31.4 Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

...omissis...

31.10 Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b);

...omissis...

31.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 31.10, lett. b),

- i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica;
- ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione.

31.4 Le liste, **ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre**, contengono un numero di candidati, **in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi**, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

...omissis...

31.10 Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b). **Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;**

...omissis...

31.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 31.10, lett. b),

- i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica **ed appartenente al medesimo genere;**
- ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, **appartenenti al medesimo genere.**

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, **nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente**. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

Articolo 32

TESTO VIGENTE

32.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.

MODIFICHE PROPOSTE

32.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente. **Non può essere nominato Presidente chi abbia compiuto il settantesimo anno di età.**

Articolo 38

TESTO VIGENTE

38.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.

38.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni.

...omissis...

MODIFICHE PROPOSTE

38.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.

38.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni. **Non può essere nominato Amministratore Delegato chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.**

...omissis...

Articolo 40**TESTO VIGENTE**

...omissis...

40.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

...omissis...

40.15 Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

40.16 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.

40.17 La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

MODIFICHE PROPOSTE

...omissis...

40.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. **Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi.** Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

...omissis...

40.15 Qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

40.16 *invariato*

40.17 *invariato*

40.18 *invariato*

40.18 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

40.19 *invariato*

40.19 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

40.20 *invariato*

40.21 **Ove la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.**

6. – Il progetto di deliberazione assembleare

Si riporta di seguito quello che é, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

“**L'Assemblea degli Azionisti** della Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso il Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e degli articoli 20 e 22 dello Statuto sociale,

- visto l'art. 2365 del Codice Civile;
- vista la legge 12 luglio 2011 n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati”;
- vista la deliberazione CONSOB n. 18098 dell'8 febbraio 2012;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;

delibera

- 1) di approvare le modifiche degli articoli 26, 31, 32, 38 e 40 dello Statuto sociale, così come formulate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui dianzi;
- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali e/o legali rappresentanti della Società, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto sociale, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che



fossoro altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

Milano, 20 marzo 2012

IL CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE

Allegato:

Statuto Sociale modificato alla luce delle proposte dianzi formulate

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO I **Denominazione, Sede** **Oggetto e durata della Società**

Articolo 1

- 1.1** La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata

ASSICURAZIONI GENERALI **Società per Azioni.**

Articolo 2

- 2.1** La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denominazione sociale di cui all'articolo 1.
- 2.2** Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, costituito dalla dicitura GENERALI da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.
- 2.3** Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d'impresa.

Articolo 3

- 3.1** La Società ha la Sede Legale e la Direzione Centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, nonché Sede Secondaria a Mogliano Veneto (Treviso), Via Marocchese numero 14.

Articolo 4

- 4.1** La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
- 4.2** Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.
- 4.3** La società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo assicurativo Generali, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

Articolo 5

- 5.1** La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita.
- 5.2** Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni.
- 5.3** Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

Articolo 6

- 6.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 7

- 7.1** Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dalla legge.
- 7.2** I libri sociali sono conservati presso la Sede Legale.

CAPITOLO II

Capitale Sociale e azioni

Articolo 8

- 8.1** Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.556.873.283,00; esso è suddiviso in 1.556.873.283 azioni nominative, ciascuna da Euro 1,00. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.
- In esecuzione della delega assembleare, il Consiglio di Amministrazione ha aumentato il capitale sociale rispettivamente:
- a) con deliberazioni del 13 maggio 2003 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 4.805.335,00 mediante emissione di massime numero 4.805.335 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 13 maggio 2006 ed il 13 maggio 2012. Con riferimento a tale operazione, il capitale sociale è stato sinora sottoscritto e versato nella misura di Euro 1.639.356,00;
 - b) con deliberazioni del 23 marzo 2006 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 2.842.700,00 mediante emissione di massime numero 2.842.700 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 23 marzo 2009 ed il 23 marzo 2012;
 - c) con deliberazioni del 10 maggio 2006 e del 20 giugno 2007, per massimi Euro 1.100.000,00 mediante emissione di massime numero 1.100.000 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 10 maggio 2009 ed il 10 maggio 2012;
 - d) con deliberazione del 2 agosto 2007, per massimi Euro 3.400.000,00 mediante emissione di massime numero 3.400.000 azioni: l'aumento di capitale può essere eseguito fra il 2 agosto 2010 ed il 2 agosto 2013.
- Le anzidette azioni sono state offerte in sottoscrizione a dipendenti della Società e di Società controllate nel quadro di piani di stock option. Ove gli aumenti di capitale non risultassero interamente sottoscritti entro le suddette date, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle azioni sottoscritte fino a tali date.
- 8.2** In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Articolo 9

- 9.1** L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:
- a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.089.811.298 alla Gestione Vita e per Euro 467.061.985 alla Gestione Danni;
 - b) la riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni;
 - c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni;
 - d) la riserva legale è attribuita per Euro 217.961.027,71 alla Gestione Vita e per Euro 93.411.869,05 alla Gestione Danni;
 - e) le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 113.749.553,11 alla Gestione Vita e per Euro 2.710.326,21 alla Gestione Danni;
 - f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.627.661.029,26 alla Gestione Vita e per Euro 4.133.347.111,33 alla Gestione Danni.

- 9.2** Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.
- 9.3** Gli incrementi del capitale sociale e della riserva da soprapprezzo di emissione, conseguenti alla sottoscrizione delle azioni emesse in attuazione delle deliberazioni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 8.1, sono attribuiti per sette decimi alla Gestione Vita e per tre decimi alla Gestione Danni.

Articolo 10

- 10.1** Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 10.2** Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 11

- 11.1** Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona determinata.

Articolo 12

- 12.1** La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

CAPITOLO III Organi della Società

A. Assemblea

Articolo 13

- 13.1** L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
- 13.2** Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
- 13.3** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano.
- 13.4** Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 32.2, le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 14

- 14.1** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
- 14.2** L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Articolo 15

- 15.1** La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.
- 15.2** Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare.
- 15.3** L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

Articolo 16

- 16.1** Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
- gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
 - la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la Sede Legale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
- 16.2** Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.
- 16.3** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17

- 17.1** Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 17.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
- 17.3** Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare.

Articolo 18

- 18.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 18.2** In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del successivo articolo 30.
- 18.3** Qualora anche i Vicepresidenti siano assenti o impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 19

- 19.1** Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
 - le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
 - la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, che ha a tal fine rilevanza per la normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
 - la determinazione del compenso dei Sindaci;
 - la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
 - il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

- 20.1** L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo.
- 20.2** Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 21

- 21.1** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
- 21.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
- 21.3** L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Articolo 22

- 22.1** In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
- 22.2** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.
- 22.3** Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.
- 22.4** L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23

- 23.1** L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.
- 23.2** L'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
- 23.3** L'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 24

- 24.1** Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.
- 24.2** Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Articolo 25

- 25.1** Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 25.2** Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori.
- 25.3** Il verbale deve comunque indicare:
- il numero dei soci e delle azioni presenti;
 - il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;
 - i nomi dei soci intervenuti nella discussione;

- l'accertamento delle modalità delle votazioni;
- la comunicazione del risultato delle votazioni;
- la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

B. Consiglio Generale

Articolo 26

- 26.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.
- 26.2** Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal Chief Financial Officer nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo.
- 26.3** All'atto della nomina dei membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.

Articolo 27

- 27.1** Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.
- 27.2** Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

C. Consiglio di Amministrazione

Articolo 28

- 28.1** La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 11 e non più di 21 membri nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero.
- 28.2** La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantasettesimo anno di età. Almeno un terzo dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di tre, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità inferiore.
- 28.3** La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.
- 28.4** Le liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengono un numero di candidati, in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 28.5** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le so-

cietà da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.

- 28.6** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 28.7** Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
- (i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
 - (ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- 28.8** Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
- 28.9** Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
- 28.10** Alle elezioni degli Amministratori si procede come segue:
- a) uno dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b). Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;
 - b) uno, due ovvero tre Consiglieri, a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione predeterminato dall'Assemblea sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;
 - c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;
 - d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;
 - e) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
 - f) ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;
 - g) in caso di presentazione di un'unica lista, si applica l'articolo 21.3.

- 28.11** Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.
- 28.12** I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
- 28.13** In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto dalla lista indicata all'articolo 28.10, lett. b),
- i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;
 - ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

Articolo 29

- 29.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente. Non può essere nominato Presidente chi abbia compiuto il settantesimo anno di età.
- 29.2** Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all'estero secondo le norme del presente Statuto.
- 29.3** Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.
- 29.4** Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ha la sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali.

Articolo 30

- 30.1** Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni da un Vicepresidente.
- 30.2** La sostituzione spetta a quello dei Vicepresidenti che ricopra anche la carica di Amministratore Delegato; se più sono i Vicepresidenti che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, o se nessuno di essi ricopra tale carica, la sostituzione compete al più anziano di età.

Articolo 31

- 31.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

Articolo 32

- 32.1** Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
- 32.2** In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
- a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
 - b) formulare le proposte per la destinazione degli utili;
 - c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;

- d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
- e) redigere la relazione semestrale e le relazioni trimestrali;
- f) deliberare l'istituzione o la soppressione di Direzioni e stabili organizzazioni all'estero;
- g) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
- h) deliberare sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli Rami;
- i) nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;
- l) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP;
- m) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.

32.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 33

- 33.1** Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, nel luogo da lui fissato. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica.
- 33.2** La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere inoltrata a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata.
- 33.3** In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del precedente articolo 30.
- 33.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 33.5** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 33.6** Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- 33.7** E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 34

- 34.1** Il Consiglio di Amministrazione può istituire in Italia e all'estero Comitati consultivi generali e speciali presso lo stesso Consiglio o singole Direzioni o altri stabilimenti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Articolo 35

- 35.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.
- 35.2** Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni. Non può essere nominato Amministratore Delegato chi abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
- 35.3** Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.
- 35.4** Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

- 35.5** Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 35.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
- 35.7** Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 35.8** Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 36

- 36.1** La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 36.2** Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

D. Collegio Sindacale

Articolo 37

- 37.1** Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.
- 37.2** Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.
- 37.3** I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :
- a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,
- è stabilito quanto segue:
- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.
- 37.4** All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
- 37.5** La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
- 37.6** Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 37.7** Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 28.5.

- 37.8** Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
- 37.9** Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
- i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
 - ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
 - iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.
- 37.10** In difetto di quanto prescritto dall'articolo 37.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 37, come non presentata.
- 37.11** Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.
- 37.12** Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
- 37.13** Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").
- 37.14** Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della Lista di Maggioranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della Lista di Minoranza.
- 37.15** Qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
- 37.16** Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
- 37.17** Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.
- 37.18** La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.
- 37.19** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista o, in difetto, il supplente più giovane d'età. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.
- 37.20** In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
- 37.21** Ove la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

CAPITOLO IV

Direzione

Articolo 38

- 38.1** All'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla gestione degli affari sociali provvedono, entro la rispettiva sfera di azione determinata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Centrale, la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto, e gli altri stabilimenti della Società in Italia e all'estero.
- 38.2** La gestione degli affari sociali comporta anche la facoltà di:
- istituire o sopprimere uffici di rappresentanza e agenzie della Società in Italia o all'estero;
 - rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, promuovere e sostenere azioni legali in qualsiasi grado e sede, resistere a qualsiasi azione che fosse proposta contro la Società; compromettere in arbitri di diritto o di equità; transigere;
 - compiere qualsiasi operazione di incasso e ritiro, deposito e vincolo, trasferimento e svincolo di denaro, titoli e valori presso enti o istituti pubblici e privati, nonché presso ditte o persone singole;
 - aprire, gestire e chiudere conti correnti e conti di deposito presso Istituti bancari e finanziari, nazionali ed esteri;
 - consentire o accordare iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, trascrizioni, surroghe e postergazioni di ipoteche attive e passive; concedere o accettare garanzie fideiussorie;
 - rilasciare mandati generali e speciali anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria o speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.
- 38.3** Funzioni di coordinamento generale e decisionali per gli indirizzi operativi ha il Comitato di Direzione.
- 38.4** Esso è composto dagli Amministratori Delegati, dai Direttori Generali e dai Vicedirettori Generali.
- 38.5** Qualora il Presidente partecipi alle riunioni del Comitato di Direzione egli lo presiede. Esso è convocato ad iniziativa del Presidente o degli Amministratori Delegati.
- 38.6** La composizione e le attribuzioni delle Direzioni all'estero sono stabilite caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V

Rappresentanza e firma della Società

Articolo 39

- 39.1** Hanno la rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nonché i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale.
- 39.2** Hanno la rappresentanza legale della Società per gli affari della Direzione per l'Italia il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali preposti a tale Direzione.
- 39.3** Hanno infine la rappresentanza legale della Società, nell'ambito dell'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri dirigenti della Società.

Articolo 40

- 40.1** La rappresentanza si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone di cui all'articolo precedente.
- 40.2** Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o impedito, gli Amministratori Delegati, i Direttori Generali ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione Centrale possono firmare congiuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministrazione o con il Direttore Generale o i Vicedirettori Generali presso la Direzione per l'Italia ovvero con uno degli altri dirigenti della Società. In tali casi

questi ultimi concorrono a rappresentare la Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare anche congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell'area di competenza assegnata.

- 40.3** Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare congiuntamente fra loro, né con il Direttore Generale ed i Vicedirettori Generali preposti alla Direzione per l'Italia né con uno degli altri dirigenti della Società.
- 40.4** L'organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e per valore, l'ambito del potere di rappresentanza dei dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi, mediante il rilascio di procure generali o speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 40.5** Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare le Direzioni a disporre che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
- 40.6** La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all'articolo 39. Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti all'estero delibera caso per caso l'organo amministrativo competente.
- 40.7** Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con firme abbinata, dalle persone di cui all'articolo 39 o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VI

Bilanci

Articolo 41

- 41.1** Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.
- 41.2** L'organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
- 41.3** Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Articolo 42

- 42.1** Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.
- 42.2** In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità delle riserve stesse.

Articolo 43

- 43.1** Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.
- 43.2** L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

CAPITOLO VII

Scioglimento della Società

Articolo 44

- 44.1** Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
- 44.2** Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 44.3** Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

CAPITOLO VIII

Disposizioni Finali

Articolo 45

- 45.1** Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

Redazione:
Segreteria Generale ed Affari Societari di Gruppo

Coordinamento:
Servizio Risorse Umane – Servizi Generali

Coordinamento grafico:
Comunicazione di Gruppo

Progetto grafico:
Sintesi - Trieste

Foto:
Le immagini contenute in questi volumi si riferiscono a grandi Aziende ed opere assicurate dal Gruppo Generali.
Si ringraziano per la gentile concessione: ACEA, AIA, Angelini, Benetton, CEZ Group, CityLife, Consorzio Venezia Nuova, ERG, Fagioli, FIAT S.p.A., Indesit Company, KME, OHL, Saras, Massimo Zanetti Beverage Group, Seli, Strabag

Crediti fotografici:
Consorzio Venezia Nuova - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia –
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova;
Strabag – foto Sandra Fockenberger

Stampa:
Sa.Ge.Print spa



